



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 328 del 20/04/2023

Oggetto:

**CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE
A N. 3 PSICOLOGI IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. 35-5257 DEL 21/06/2022
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PSICOLOGO DELLE CURE PRIMARIE"**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziario: Sala Claudia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 35-5257 del 21/06/2022 la Regione Piemonte ha disposto di dare attuazione per l'anno 2022 sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 33 – commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 73 del 25/05/2021, e s.m.i., per l'anno 2022, al progetto innovativo dello "Psicologo delle cure primarie", che costituisce il punto di riferimento continuativo per la popolazione che necessita di una prima presa in carico di tipo psicologico, collaborando in maniera sinergica con tutte le figure specialistiche presenti dei Distretti e/o nella Casa della Comunità e che diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologie croniche;
- con Prot. n. 34102/2022 del 16/09/2022 la Regione Piemonte ha trasmesso la D.D. n. 1635 che:
 - ha assegnato alla ASL VCO una somma pari ad Euro 71.008,55;
 - ha delineato le modalità organizzative che devono assicurare le ASL aderenti al progetto;
 - ha delineato i criteri preferenziali per il reperimento dei professionisti da dedicare al progetto;
 - ha indicato che l'acquisizione del personale specializzato, a tempo determinato, potrà essere svolta da ogni ASL aderente, ovvero che queste ultime potranno avvalersi dell'elenco dei professionisti che a riguardo saranno individuati dall'ASL Città di Torino attraverso avviso pubblico;

Preso atto che:

- l'ASL Città di Torino, al fine di potenziare e rendere omogenee sul territorio regionale le prestazioni di tipo psicologico nell'ambito del suddetto progetto, ha emesso apposito avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di psicologi disponibili a prestare attività nel progetto "Psicologo delle cure primarie" presso le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte, finalizzati al conferimento di incarichi libero professionali;
- il relativo avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale della ASL Città di Torino, con scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 30/11/2022;
- entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute per la ASL VCO le domande di partecipazione dei seguenti ventotto aspiranti:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ABATE	Michele
ALBANESE	Barbara
AMOIA	Roberto Donato
ANCHISI	Simone
BALDIOLI	Chiara
BECCATINI	Cinzia
BOTTACCHI	Michela 1988
BOTTACCHI	Michela 1989
BRIGNOLI	Michela
CACCIOLA	Beatrice
CALZARETTA	Francesca
FELISI	Monica
FONTE	Lorena
GUERRERA	Angela
MARAVIGLIA	Isabella
MITKOVA	Antonia
NICOLINI	Greta
PECORARO	Alessia
PIRAZZI	Barbara
RANAUDO	Irene
RHON	Andrea
RUBUNELLI	Valeria
SODA	Grazia
TALAMONI	Maurizio
TOSI	Francesca
TUSINO	Clarissa
VADALA'	Manola
VEGGIOTTI	Paola

- in data 08/03/2023 l'apposita commissione, composta dal Responsabile della S.O.S. Psicologia e da un Dirigente Psicologo della ASL VCO, ha verificato la regolarità delle domande e il possesso dei requisiti di ammissione richiesti nell'avviso di selezione in capo agli aspiranti, e dall'esito della comparazione dei curricula presentati, avuto riguardo anche all'ambito di assegnazione delle risorse, ha ritenuto più congrui i seguenti professionisti in ordine di valorizzazione, elaborando la seguente graduatoria come risulta dal verbale conservato agli atti della S.O.S. Psicologia:

1 -	VADALA'	Manola
2 -	BALDIOLI	Chiara
3 -	FELISI	Monica
4 -	BECCATINI	Cinzia
5 -	ANCHISI	Simone
6 -	MARAVIGLIA	Isabella
7 -	TALAMONI	Maurizio



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- la succitata commissione ha altresì verificato che per lo svolgimento delle attività previste dal progetto il numero adeguato di professionisti da incaricare risulta essere di tre;

Ritenuto pertanto di conferire alla Dott.ssa Manola VADALA', alla Dott.ssa Chiara BALDIOLI e alla Dott.ssa Monica FELISI, psicologhe iscritte all'Albo dell'Ordine Professionale degli Psicologi, l'incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., presso la SOS Psicologia per lo svolgimento di attività professionali per la realizzazione del progetto "Psicologo delle cure primarie", volto a potenziare e rendere omogenee sul territorio regionale le prestazioni di tipo psicologico in collaborazione sinergica con tutte le figure specialistiche presenti nel Distretto, prevedendo un compenso onnicomprensivo lordo orario di Euro 40,00 (inclusi oneri e IVA se e in quanto dovuti) e un impegno orario stabilito come di seguito indicato, da svolgersi fino al 31/12/2023, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A):

VADALA'	Manola	complessive ore 19 presso Casa della Salute di Domodossola + 6 ore presso il Distretto di Verbania
BALDIOLI	Chiara	complessive ore 12 presso Casa della Salute di Omegna
FELISI	Monica	complessive ore 8 presso Casa della Salute di Cannero

Visti l'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

- 1) di dare atto che, relativamente alla pubblica manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di psicologi disponibili a prestare attività nel progetto "Psicologo delle cure primarie" emesso dalla ASL Città di Torino, sono pervenute complessivamente ventotto domande di partecipazione per la ASL VCO;
- 2) di dare atto che in data 08/03/2023 la commissione esaminatrice ha svolto il proprio compito elaborando la seguente graduatoria finale come da verbale dei lavori della commissione conservato agli atti della S.O.S. di Psicologia di questa Azienda:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 1 - VADALA' Manola
- 2 - BALDIOLI Chiara
- 3 - FELISI Monica
- 4 - BECCATINI Cinzia
- 5 - ANCHISI Simone
- 6 - MARAVIGLIA Isabella
- 7 - TALAMONI Maurizio

- 3) di approvare la suddetta graduatoria e di conferire alla Dott.ssa Manola VADALA', alla Dott.ssa Chiara BALDIOLI e alla Dott.ssa Monica FELISI, psicologhe abilitate all'esercizio della professione e iscritte all'Albo dell'Ordine Professionale degli Psicologi, i tre incarichi di collaborazione libero – professionale, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- 4) di precisare che nella deliberazione n. 217 del 21/03/2023 era stata prevista la spesa complessiva di Euro 71.008,55 imputata al conto 4.50.01.64, - Autorizzazione 93 - Sub 1 - Conto Economico Esercizio 2023, interamente finanziata mediante l'utilizzo dei fondi specificatamente a tal fine assegnati dalla Regione Piemonte con DGR n. 35-5257 del 21/06/2022;
- 5) di precisare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere i rapporti instaurati a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, con un termine di preavviso di trenta giorni;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dell'urgente necessità di acquisire le risorse in questione.



CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

Premesso che:

- Con D.G.R. n. 35-5257 del 21/06/2022 la Regione Piemonte ha disposto di dare attuazione per l'anno 2022 sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 33 – commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 73 del 25/05/2021, e s.m.i., per l'anno 2022, al progetto innovativo dello "Psicologo delle cure primarie", che costituisce il punto di riferimento continuativo per la popolazione che necessita di una prima presa in carico di tipo psicologico, collaborando in maniera sinergica con tutte le figure specialistiche presenti dei Distretti e/o nella Casa della Comunità e che diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologie croniche.
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo n. del di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco";
- il professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

E

Dott.ssa (di seguito denominato "Professionista"), nata il a , residente a Via n. , Partita IVA n. codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO



Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Psicologi da rendersi a favore dell'A.S.L. per la realizzazione presso la SOS Psicologia del progetto "Psicologo delle cure primarie", volto a potenziare e rendere omogenee sul territorio regionale le prestazioni di tipo psicologico in collaborazione sinergica con tutte le figure specialistiche presenti nel Distretto.

Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa presso le strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. Antonio FILIBERTI, Responsabile SOS Psicologia, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di



responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;

- il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata dal Aprile 2023 al 31/12/2023.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Art. 5 COMPENSO

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso omnicomprendente lordo orario di Euro 40,00 (inclusi oneri e IVA se e in quanto dovuti) per il periodo previsto, con un impegno orario massimo complessivo di **circa ore settimanali presso la Casa della Salute di** .

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata agli obiettivi mensili concordati con il "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, a seguito di verifica del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni, mediante acquisizione di dichiarazione del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, attestante la valutazione positiva sull'attività effettivamente svolta.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.



Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

Art. 8



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott.ssa

**Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)**